

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1505}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BOZZI e COSTA**

Presentata il 2 giugno 1977

**Estensione della concessione della « stella al merito del lavoro »
agli agenti e rappresentanti di commercio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La decorazione della « stella al merito del lavoro » è stata istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167. Con la legge 1° maggio 1967, n. 316 sono state dettate nuove norme per la sua concessione. In base ad essa, beneficiari dell'onorificenza sono i lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti pubblici, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale. I requisiti richiesti sono quelli della cittadinanza italiana, del compimento di 45 anni di età e di una anzianità di lavoro di 25 anni alle dipendenze di una sola azienda e di 30 anni alle dipendenze di aziende diverse.

Come si vede, tale normativa non ha preso in considerazione quella particolare categoria di lavoratori costituita dagli agenti e rappresentanti di commercio, la cui figura giuridica, anche se li colloca tra i lavoratori autonomi senza vincolo di subordinazione, li avvicina sotto alcuni aspetti ai lavoratori dipendenti, soprattutto in relazione al fatto che essi hanno rapporti di lavoro continui e coordinati con le aziende

mandanti. Si tratta di lavoratori che svolgono un'opera preziosa come anelli di congiunzione tra la produzione ed il consumo e che come tali devono considerarsi potenzialmente meritevoli, al pari degli altri lavoratori, dell'ambito medaglia considerata come giusto e atteso riconoscimento di operosità, di onestà, di correttezza e di attaccamento al lavoro promozionale delle vendite.

Con la presente iniziativa legislativa si vuole, appunto, colmare la lacuna della normativa in vigore, estendendo (articoli 1 e 2) anche agli agenti e rappresentanti di commercio la concessione della decorazione della « stella al merito del lavoro ». I requisiti di cui si prevede il possesso per la concessione dell'onorificenza sono, oltre a quelli della cittadinanza italiana e del compimento dei 45 anni di età, la prestazione di una attività lavorativa per un periodo minimo trent'anni, risultante dall'iscrizione nei ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed una particolare distinzione per singolari meriti di laboriosità e di buona condotta morale. Inoltre, come logica conseguenza, è previsto (articolo 3) un aumen-

to del contingente annuo della decorazione, che attualmente è di 1000 unità, di 300 unità.

Infine, è previsto (articolo 4) l'aumento da sei ad otto membri della Commissione preposta all'accertamento dei titoli di benemerita per la concessione della decorazione e l'integrazione della Commissione stessa con rappresentanti della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, designati, secondo il criterio accolto per tutti i lavoratori dipendenti dalla legge del

1967 n. 316, dalle organizzazioni sindacali di categoria su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'aumento del contingente annuo della decorazione comporta, ovviamente, un maggiore onere che è tanto modesto da non richiedere particolare illustrazione. Per la sua copertura è previsto (articolo 5) il ricorso al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro riguardante il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La decorazione della « stella al merito del lavoro » di cui alla legge 1° maggio 1967, n. 316 è concessa anche agli agenti e rappresentanti di commercio che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di laboriosità e di buona condotta morale.

ART. 2.

La decorazione è concessa agli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo precedente che siano cittadini italiani, abbiano compiuto 45 anni di età e abbiano prestato attività lavorativa per un periodo minimo di trent'anni con iscrizione nei ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio istituiti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 3.

Il contingente annuo delle decorazioni di cui all'articolo 7 della legge 1° maggio 1967, n. 316, è aumentato di 300 unità.

ART. 4.

La lettera *d*) del primo comma dell'articolo 10 della legge 1° maggio 1967, n. 316, è sostituita dalla seguente:

« *d*) da otto membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, degli agenti e rappresentanti di commercio e dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

ART. 5.

Al maggior onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte mediante prelievo delle somme occorrenti dal capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.